



ISTITUTO COMPRESIVO
NICOLA SOLE
SENISE



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRESIVO "NICOLA SOLE" SENISE
SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
SEDI ASSOCIATE: CASTRINUOVO S. ANDREA - CERSOSIMO - NOEPOLI - S. COSTANTINO ALBANESE - TERRANOVA DI POLLINO
SEDE RIONE SAN PIETRO - 85038 - SENISE (POTENZA) - WEB: WWW.ICNICOLASOLESENISE.EDU.IT
P.E.O.: PZ1C885007@ISTRUZIONE.IT PEC: PZ1C885007@PEC.ISTRUZIONE.IT
TEL. SEGRETERIA: 0973/58.40.05 - FAX 0973/58.41.96 - PRESIDENZA 0973/68.66.39

IST. COMP. "N. SOLE"-SENISE
Prot. 0006487 del 17/10/2023
V (Uscita)

AI DOCENTI
ALLA DSGA
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI
AL SITO WEB
AGLI ATTI

Oggetto: D.L. 48/2023 e chiarimenti sull'assicurazione alunni.

In materia di polizze assicurative – innovata dal D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023 – si forniscono le seguenti indicazioni.

La campagna informativa in atto sta inducendo molte famiglie a ritenere erroneamente che l'assicurazione INAIL possa sostituire l'assicurazione integrativa che le scuole sottoscrivono a copertura degli infortuni degli alunni e della responsabilità civile del personale scolastico e dei genitori per i danni provocati dagli alunni.

Come ricordato da ultimo dalla Nota MI 5 maggio 2021, prot. n. 688, l'assicurazione pubblica obbligatoria, prima dell'intervento normativo in questione, era infatti garantita – ai sensi dell'articolo 1, comma 3, n. 28 e dall'articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – ai soli alunni e studenti adibiti alle seguenti attività:

- a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- c) attività di scienze motorie e sportive nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

L'articolo 18 del D.L. 48 – il cui testo è rimasto pressoché invariato in sede di conversione in legge – ha introdotto importanti novità sulla tutela infortunistica “degli alunni e degli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione...”. A questi, per l'anno scolastico 2023/2024, viene estesa la tutela erogata dall'INAIL, “limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate” (articolo 18, comma 2, lettera f);

Tali prestazioni non possono essere considerate sostitutive di quelle offerte dalle assicurazioni integrative che le scuole stipulano, nel nostro caso fra l'altro con durata pluriennale. Tanto premesso, alla luce delle recenti novità risulta comunque opportuno continuare a stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli studenti dal momento che esse garantiscono una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall'INAIL in base all'articolo 66 del DPR n. 1124/1965.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni dei profili di rischio per i quali la tutela delle polizze assicurative scolastiche risulta più ampia:

- quello dell'ambito di applicazione (le polizze estendono la tutela agli infortuni in itinere degli studenti);
- quello della franchigia e delle somme assicurate (le polizze prevedono un pagamento dal primo punto percentuale di invalidità, anche se con alcune riduzioni);
- quello della tutela legale e la copertura della responsabilità civile del personale scolastico per i danni provocati a terzi dai minori posti sotto la loro tutela, indispensabile per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, non presenti nell'assicurazione INAIL che tutela solo infortuni;
- quello dell'ampiezza di copertura: l'INAIL non copre l'evento morte per soggetti non portatori di reddito come sono gli alunni e non indennizza infortuni che comportano invalidità sotto il 6%;
- quello del pagamento delle spese mediche (le polizze includono quelle fisioterapiche, odontoiatriche e quelle necessarie per occhiali e apparecchi acustici e contemplano diarie da gesso e da ricovero ospedaliero).

Ricordiamo, poi, che le polizze prevedono una copertura per l'ipotesi di responsabilità civile verso terzi.

Queste considerazioni, meramente esemplificative, inducono a guardare con favore all'estensione, voluta dal Governo, anche alle "attività didattiche" della copertura INAIL, ma non possono condurre a ritenere in alcun modo superflua la ben più ampia copertura assicurativa garantita dal contratto pluriennale di assicurazione stipulato dal nostro Istituto.

Il Dirigente Scolastico

Avv. Francesco D'Amato

